

Codice A1709C

D.D. 25 maggio 2020, n. 317

**Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda Faunistico Venatoria "SANT'ALBANO" (CN). Rinnovo della concessione.**



**ATTO N. DD-A17 317**

**DEL 25/05/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

**A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' naturali in agricoltura, caccia e pesca**

**OGGETTO:** Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda Faunistico Venatoria “SANT’ALBANO” (CN). Rinnovo della concessione.

Visto l'articolo 17 della la legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”.

Visto il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. n. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Vista la D.G.R. n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii con la quale sono stati approvati i criteri vigenti in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie.

Dato atto dell’osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell’art. 6 della Legge Regionale n. 14 del 14/10/2014.

Vista la determinazione dirigenziale n. 391 del 23/12/1998 con la quale è stata confermata e rinnovata l’azienda faunistico-venatoria “Sant’Albano” di complessivi ha 1285, ubicati nei Comuni di S. Albano e Montanera e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Cuneo, in favore del Sig. Francesco PEJRONE, fino al 31/01/2002.

Viste le determinazioni dirigenziali n. 25 dell’11/02/2002 e n. 203 del 02/04/2008 con le quali è stata rinnovata la concessione dell’azienda faunistico-venatoria, fino al 31/01/2014.

Vista la determinazione dirigenziale n. 1187 del 09/12/2013 con la quale è stata rinnovata la concessione dell'azienda faunistico-venatoria "S. Albano" di complessivi ha 1285, ubicati nei Comuni di S. Albano e Montanera e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Cuneo, in favore del Sig. Francesco PEJRONE, fino al 31/01/2020.

Vista l'istanza pervenuta per mezzo di raccomandata A/R recante timbro postale di partenza del 29/10/2019 e protocollata il 4/11/2019 al n. 27162/A1709B con la quale il dr. PEJRONE Francesco, concessionario dell'Azienda Faunistico Venatoria "Sant'Albano" avente superficie complessiva pari ad ha 1285.00 ubicata nei comuni di Sant'Albano Stura e di Montanera, ricadente nella zona faunistica di pianura della Provincia di Cuneo, chiede che venga rinnovata la concessione per il periodo massimo consentito dalla normativa vigente.

Vista la relazione tecnica redatta dal dr. Lorenzo Bevilacqua, allegata alla suddetta istanza;

Preso atto dell'autocertificazione del Concessionario dr. PEJRONE Francesco allegata all'istanza nella quale dichiara:

- che il sottoscritto è titolare di concessione di azienda concessa con determinazione dirigenziale n. 1187 del 09/12/2013 con scadenza 31/01/2020;
- che il consorzio tra i proprietari e conduttori terrieri è tuttora valido ed operante in base alle norme statutarie fino al 31/12/2019 e per anni seguenti (art. 2);
- che nessuna modificazione è intervenuta in proposito neppure nelle condizioni agro-silvo-colturali dei terreni conferiti al consorzio.

Verificato che lo Statuto del Consorzio della riserva di caccia "Sant'Albano", così come sottoscritto con atto notarile in Cuneo il 27 giugno 1963, all'articolo 2 recita *"Il Consorzio avrà la durata massima prevista dall'art. 59 del T.U. sulla caccia con inizio dal giorno della concessione ministeriale ...(omissis)... Se sei mesi prima della scadenza, la metà più uno dei consorziati non avrà dato disdetta al Presidente con lettera raccomandata, il consorzio stesso si intenderà rinnovato e prorogato per altrettanto periodo consentito dalla legge."*

Attestato quindi che tale consorzio è rinnovato fino al 31/12/2025.

Constatato che il territorio dell'AFV "Sant'Albano" è interessato dalla presenza di due siti facenti parte della Rete Natura 2000; in particolare la ZPS IT 1160059 "Zone umide di Fossano e Sant'Albano" è per la quasi totalità inglobata all'interno dell'AFV, mentre il SICT1160071 "Greto e risorgive del Torrente Stura" rientra nell'Azienda per circa la metà della sua estensione.

Preso atto che il Concessionario ha presentato istanza di Valutazione d'Incidenza per il rinnovo della concessione venatoria dell'Azienda al Settore Biodiversità e aree naturali della regione Piemonte in data 7/01/2020 e che il procedimento è stato avviato dal Settore medesimo con nota protocollo n. 5161 del 20/01/2020.

Considerato che con Ns nota protocollo n. 2649 del 05/02/2020, si comunicava che il relativo procedimento era sospeso in attesa della definizione del giudizio relativo alla valutazione di incidenza, così come previsto dall'articolo 43 comma 10 della legge regionale 19/2009.

Preso atto che, con protocollo n. 7946 del 15/04/2020, riceviamo dal Settore Biodiversità e aree naturali la determinazione dirigenziale della Direzione Ambiente, energia e territorio n. 139 del 10 aprile 2020, nella quale il predetto Settore regionale esprime *"giudizio positivo di Valutazione d'Incidenza rispetto al rinnovo della concessione dell'Azienda faunistico-venatoria "Sant'Albano" in Comune di Sant'Albano Stura (CN), a condizione che vengano rispettati, per quanto inerenti*

*l'attività in oggetto, i disposti delle "Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte" (di cui alla D.G.R. 54- 7409 del 7/04/2014 modificata con le D.G.R. 22-368 del 29/9/2014, D.G.R. 17-2814 del 18/01/2016 e D.G.R. 24-2976 del 29/2/2016) che si intendono qui integralmente richiamati e le seguenti prescrizioni:*

- a. nell'area individuata dal proponente come zona di salvaguardia nella cartografia presentata in via integrativa in data 16/3/2020 (ns prot. Num. 25541/ A1601B), qui allegata come parte integrante del presente provvedimento (Allegato A), non può essere svolta attività venatoria da parte dei soci afferenti all'AFV Sant'Albano;*
- b. il proponente deve farsi carico di delimitare la zona di salvaguardia di cui al punto precedente utilizzando una specifica cartellonistica;*
- c. le attività di cattura dei corvidi finalizzati al controllo delle popolazioni devono essere effettuate al di fuori del territorio della ZPS IT 1160059 "Zone umide di Fossano e Sant'Albano";*
- d. ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera q) delle Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte è vietato effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, da zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio".*

Constatato che la richiesta di rinnovo della concessione dell'Azienda Faunistico Venatoria è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti.

Viste le misure di contenimento del contagio del COVID-19 concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche adottate con il DPCM del 4 marzo 2020 e ss.mm.ii., unitamente alle ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del Presidente della Regione Piemonte.

Constatato che a causa dell'emergenza COVID-19 non è stato possibile effettuare il sopralluogo ispettivo e che pertanto esso sarà rinviato dopo la conclusione di tale stato di emergenza nazionale.

Preso atto, in seguito all'emergenza COVID-19, della limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile, che non consente la consultazione della documentazione presente esclusivamente in formato cartaceo relativa all'AFV "Sant'Albano".

Visto il verbale del 25/05/2020 redatto dal funzionario incaricato dell'istruttoria.

Ritenuto, pertanto, di accogliere l'istanza di rinnovo della concessione dell'AFV "Sant'Albano" da parte del Concessionario dr. PEJRONE Francesco fino al 31/01/2026 nel rispetto delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii..

Dato atto che la concessione è soggetta al rispetto di tutte le prescrizioni richiamate ed enunciate nel dispositivo della determinazione dirigenziale della Direzione Ambiente, energia e territorio n. 139 del 10 aprile 2020, relativa al esito della valutazione d'incidenza rispetto alla ZPS IT1160059 "Zone umide di Fossano e Sant'Albano" e il SIC IT1160071 "Greto e risorgive del Torrente Stura".

Affermato inoltre che, il rinnovo di cui sopra è soggetto alla seguente prescrizione: i confini dell'AFV devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "Azienda Faunistico Venatoria". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi.

Vista la D.G.R. del 18 ottobre 2019, n. 10-396 “Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908”.

Vista la D.G.R. n. 37-1051 del 21.02.2020 recante “Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli anni 2020-2022”.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Vista la L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- Visto il D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Vista la L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

#### *determina*

- Di rinnovare la concessione di Azienda Faunistico Venatoria denominata “Sant’Albano” avente superficie complessiva pari ad ha 1285.00, ubicata nei comuni di Sant’Albano Stura e di Montanera, ricadente nella zona faunistica di pianura della Provincia di Cuneo, in favore del dr. PEJRONE Francesco, fino al 31/01/2026.

- Che la concessione è soggetta al rispetto di tutte le prescrizioni richiamate ed enunciate nel dispositivo della determinazione dirigenziale della Direzione Ambiente, energia e territorio n. 139 del 10 aprile 2020, relativa al esito della valutazione d’incidenza rispetto alla ZPS IT1160059 “Zone umide di Fossano e Sant’Albano” e il SIC IT1160071 “Greto e risorgive del Torrente Stura”.

- Che il Settore regionale competente in materia di caccia compie verifiche ispettive sull’attività dell’AFV “Sant’Albano” e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di concessione.

Inoltre, il rinnovo di cui sopra è soggetto alla seguente prescrizione: i confini dell’AFV devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non

inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "Azienda Faunistico Venatoria". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella legge 157/1992 e s.m.i., nella legge regionale 5/2018 e dei relativi provvedimenti attuativi, nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., nelle determinazioni dirigenziali n. 391 del 23/12/1998, n. 25 dell'11/02/2002, n. 203 del 02/04/2008 e n. 1187 del 09/12/2013.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopraccitate comporterà la revoca/sospensione del presente provvedimento.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente determinazione sarà trasmessa al Concessionario e alla Provincia di Cuneo.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita'  
naturali in agricoltura, caccia e pesca)  
Firmato digitalmente da Paolo Cumino